

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie – emanato il Regolamento
- 4 | Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli – proroga al 2019

Prassi

- 5 | Deducibilità costi di delocalizzazione - attività economiche danneggiate da eventi sismici - presenza di contributi detassati
- 5 | Regime forfettario – estromissione dei beni d'impresa – tassazione plusvalenze
- 5 | Regime forfettario – cause ostative – partecipazioni in S.r.l.
- 5 | Società di house providing – detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia
- 6 | Tickets restaurant e biglietti autobus - corrispettivi telematici
- 6 | Duplicati - note di variazione Iva
- 6 | Servizio di bike sharing - certificazione Iva
- 6 | Regime forfettario – cause ostative – partecipazione a società di ingegneria non trasparente - amministratore
- 7 | Regime forfettario – cause ostative – attività di lavoro dipendente
- 7 | Regime forfettario - Credito previdenziale utilizzato in compensazione
- 7 | Regime forfettario – cause ostative – artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo
- 7 | Conferimento di ramo di azienda - cessione del credito IVA
- 7 | Conservazione note spese
- 8 | Cabine in legno dello stabilimento balneare - regime agevolativo cd. super-ammortamento
- 8 | Fusione - no alla retrodatazione fiscale
- 8 | Sopravvenienza passiva derivante da falsa attestazione di proventi da parte del promotore finanziario
- 8 | Iper-ammortamento - magazzini autoportanti interconnessi con i sistemi di fabbrica
- 8 | Sisma bonus - Detrazioni su ricostruzione immobili anche se ampliati rispetto agli originari
- 9 | Visto di conformità – quello della società di persone non si estende al socio
- 9 | Acquisto carburante con carta netting da parte di dipendenti del gruppo
- 9 | Distribuzione di beni tramite distributori con chiavetta senza contestuale incasso di denaro
- 9 | Il credito d'imposta in luogo della detrazione per interventi energetici non compete ai soci della società trasparente
- 10 | Procedura di adozione – Deducibilità spese sostenute dai genitori adottivi
- 10 | Cambio valute del mese settembre 2019

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 12 | Software

Ordinary Assist

12 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

13	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Passività potenziali - valutazione ed iscrizione in bilancio: Fondazione nazionale commercialisti
	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	✓ Imu - esenzione per gli immobili merce - mancata dichiarazione non sanabile: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Abitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie – emanato il Regolamento Pubblicato il regolamento che disciplina le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali e della tenuta dell'elenco, tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione. Il provvedimento entrerà in vigore l'1/4/20.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 5 agosto 2019, n. 106 (G.U. n.233 del 4/10/19)</i>
Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli – proroga al 2019 Estese all'esercizio 2019 le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'art. 20-quater del D.L. n. 119/2018. La citata disposizione - che ha consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole - stabilisce, inoltre, che tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 15 luglio 2019 (G.U. n.233 del 4/10/19)</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Deducibilità costi di delocalizzazione - attività economiche danneggiate da eventi sismici - presenza di contributi detassati La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati. L'Agenzia ha ribadito detto chiarimento in merito a costi che un contribuente ha sostenuto/dovrà sostenere per la delocalizzazione della propria attività (es. canone di locazione, impianti idraulici/elettrici, ripristino e acquisto nuova attrezzatura), a seguito di un evento sismico affermando che resta ferma la loro deducibilità pur se è stato percepito un contributo di delocalizzazione a copertura di tali costi per il quale una disposizione prevede la non imponibilità ai fini delle imposte dirette.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 390 del 7/10/19</i>
Regime forfettario – estromissione dei beni d'impresa – tassazione plusvalenze La plusvalenza che emerge dall'estromissione di un immobile (completamente ammortizzato dal contribuente prima del suo ingresso nel regime forfettario) in applicazione della disciplina agevolata di cui all'art. 1, co. 66, della legge n. 145/2018 non ha, nell'ambito del regime forfettario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89 della legge n. 190/2014, alcuna rilevanza fiscale.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 391 del 7/10/19</i>
Regime forfettario – cause ostative – partecipazioni in S.r.l. Affinché operi la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014 è necessaria la compresenza: 1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata, e; 2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Ricorre la prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all'art. 2359, co. 1, n. 2, del codice civile nel caso di partecipazione al 50% in una S.r.l.. La riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente se i codici ATECO delle 2 attività rispettivamente svolte dalla persona fisica e dalla S.r.l. controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione "M"), e la persona fisica che usufruisce del regime forfettario percepisce dalla S.r.l. controllata compensi per la sua attività professionale oltre che per il ruolo di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 392 del 7/10/19</i>
Società di house providing – detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia Una società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>house providing</i> e che sia costituita e operante al 31/12/13: 1. rientra tra i soggetti ✓ di cui all'art. 14, co. 2-septies, D.L. n. 63/2013, ai quali è applicabile la disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica sui fabbricati; ✓ di cui all'art. 16, co. 1-sexies.1, D.L. 63/2013, ai quali è applicabile la disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico sui fabbricati; 2. può fruire delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia realizzati esclusivamente su immobili (di proprietà dell'Ente, o gestiti per conto dei comuni) adibiti ad "edilizia residenziale pubblica" ERP. Le	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 393 del 7/10/19</i>

Ordinary Assist

detrazioni non sono applicabili agli immobili adibiti ad "edilizia residenziale sociale" ERS; 3. può fruire delle detrazioni di cui all'art. 16, co. 1-bis del D.L. n. 63/2013 previste per gli interventi di ristrutturazione e di riduzione di rischio sismico sugli "immobili di sua proprietà" ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica". Non può, invece, fruire della detrazione in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi, sia strumentali che abitativi.	
Tickets restaurant e biglietti autobus - Corrispettivi telematici Gli importi dei tickets restaurant accettati dal titolare di un bar-pasticceria devono essere compresi nelle somme dei corrispettivi trasmessi in via telematica alle Entrate, anche se devono essere poi fatturati alla società emittente. In relazione alla rivendita dei biglietti ed abbonamenti degli autobus, nel presupposto che l'IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto (art. 74 DPR 633/72) e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall'aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'art. 22 DPR 633/72, non sono tenuti ad emettere il "documento commerciale" all'atto della cessione dei titoli di trasporto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 394 del 7/10/19</i>
Duplicati - note di variazione Iva La sanatoria per i duplicati può essere effettuata con l'emissione di note di variazione in formato elettronico, riportando nel campo causale la dicitura "storno totale della fattura per errato invio tramite Sdl". I destinatari dei duplicati che non abbiano detratto l'IVA e dedotto il costo ivi rappresentato dovranno, inoltre, essere informati a cura dell'istante che le note di variazione ricevute, da conservare secondo le modalità ordinarie, non partecipano alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 395 del 7/10/19</i>
Servizio di bike sharing - Certificazione Iva Hanno l'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura se richiesta, gli esercenti al minuto che forniscono il servizio a "privati" di bike sharing mediante una App. La prestazione, infatti, non rientra tra i servizi elettronici per i quali è previsto l'esonero da qualunque obbligo di certificazione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 396 dell'8/10/19</i>
Regime forfettario – cause ostative – partecipazione a società di ingegneria non trasparente - amministratore Non opera la causa ostativa al regime forfettario di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014 nel caso di un ingegnere, codice Ateco 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria: ✓ che detiene il 40% delle quote di partecipazione in una società di ingegneria, di cui l'altro 60% è detenuto da altro ingegnere non collegato al primo se non in virtù del rapporto societario. La società partecipata opera esclusivamente con codice Ateco 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria – ✓ è co-amministratore della società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma non percepisce compensi specifici per detta attività; ✓ il cui reddito è sviluppato esclusivamente nei confronti della società di ingegneria di cui sopra per la quale svolge prestazioni professionali specifiche (programmazione software, redazione progetti tecnici, manuali d'uso e schemi elettrici). Secondo l'Agenzia, nel caso di specie non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio. Andrebbe, tuttavia, verificato se sussiste il controllo c.d. di fatto di cui all'art. 2359, co. 1, n.3 del codice civile, configurabile	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 398 del 8/10/19</i>

Ordinary Assist

qualora siano presenti nell'anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio (da cui emerge, a mero titolo esemplificativo, che l'istante è l'unico o il principale fornitore della società, ad esempio attraverso un confronto tra il fatturato dell'istante e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società di cui è socio).	
Regime forfettario – cause ostative – attività di lavoro dipendente Può aderire, per il periodo d'imposta 2019, al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 pur in presenza, per parte dell'anno, di un contratto di lavoro dipendente, il contribuente che nello stesso periodo d'imposta, ha emesso parcelle nei confronti dell'attuale datore di lavoro per un totale che supererà il 50% del totale di quelle emesse. Infatti, come precisato nella circolare n. 9/E del 10/4/19, la verifica della prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro va fatta alla fine del periodo d'imposta e di conseguenza l'eventuale fuoriuscita dal regime forfettario avviene dal periodo d'imposta 2020.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 399 del 8/10/19</i>
Regime forfettario - credito previdenziale utilizzato in compensazione Il credito previdenziale (derivante da contributi versati in eccesso e dedotti) maturato nel 2017 da un contribuente forfettario e dallo stesso utilizzato in compensazione nel 2018, concorre alla formazione del reddito 2018. Conseguentemente, l'ammontare dei contributi (in eccesso) precedentemente dedotto, che ha originato il credito utilizzato nel mod. F24, va "ripreso a tassazione" nel quadro LM del mod. REDDITI 2019 PF. Ciò in quanto essendo il credito maturato e utilizzato in costanza di regime forfettario, l'importo dei maggiori contributi dedotti (da cui è scaturito il credito) va assoggettato all'imposta sostitutiva prevista per detto regime e non a tassazione separata (quadro RM) come previsto per la generalità dei casi.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 400 del 9/10/2019</i>
Regime forfettario – cause ostative – artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo I soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti impedisce di applicare il regime forfettario ai (art. 1 c. 57 lett. d-bis) L 190/2014) al fine di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo nei confronti del medesimo datore di lavoro.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 401 del 9/10/19</i>
Conferimento di ramo di azienda - Cessione del credito IVA In caso di operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del dante causa, il credito IVA può essere trasferito dalla conferente alla conferitaria solo nel caso in cui la prima, anteriormente all'operazione straordinaria, abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata dall'azienda o dal ramo d'azienda, poi trasferiti.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 402 del 9/10/19</i>
Conservazione note spese Forniti chiarimenti sulla procedura utilizzata ai fini della dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei giustificativi relativi alle missioni e alle trasferte dei dipendenti di tutte le società del gruppo. In relazione alla natura della nota spese caricata a sistema, la sua riconducibilità al documento informatico rilevante ai fini tributari è subordinata al rispetto dei requisiti di immutabilità, integrità, autenticità e leggibilità e di conseguenza anche la rilevanza fiscale dei costi connessi alle trasferte - deducibilità in capo al datore di lavoro istante, non imponibilità in capo al dipendente – è subordinata alla corretta formazione della nota spese in modalità informatica, ai sensi dell'articolo 1 del Dm 14 giugno 2014. È opzionale e non obbligatoria la conservazione digitale delle note spese e degli altri documenti di rilevanza fiscale generati su documento informatico ovvero di materializzarli e conservarli su supporto analogico.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 403 del 9/10/19</i>

Ordinary Assist

Cabine in legno dello stabilimento balneare - Regime agevolativo cd. super ammortamento Il titolare di uno stabilimento balneare che nel 2018 ha acquistato delle cabine in legno, senza pavimento, da poter rimuovere a fine stagione, può fruire del regime agevolativo del super ammortamento. I beni in questione, infatti, sono strumentali all'attività svolta e non devono essere considerati fra le "costruzioni".	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 404 del 9/10/19</i>
Fusione - No alla retrodatazione fiscale La retrodatazione fiscale non opera, in tema di fusione, se i principi adottati per la redazione del bilancio d'esercizio non consentono la retrodatazione contabile dell'operazione. La risposta è stata fornita in risposta a un quesito posto da una società che aveva acquistato una partecipazione dell'intero capitale sociale di un'altra società; successivamente, la società aveva proceduto a fusione, la cui efficacia decorreva dallo stesso mese dell'operazione. Nel medesimo esercizio, ma successivamente all'operazione straordinaria, il cda dell'incorporante aveva deliberato la transazione ai principi contabili internazionali.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 405 del 10/10/19</i>
Sopravvenienza passiva derivante da falsa attestazione di proventi da parte del promotore finanziario La società istante fa presente che nel 2006 ha affidato ad un promotore finanziario consistenti somme che il medesimo ha provveduto ad investire. Negli anni tali investimenti hanno prodotto plusvalenza che sono state tutte regolarmente tassate. Senonché la società ha scoperto nel 2018 che tutti i rendiconti prodotti dal suddetto promotore erano stati falsificati e che in realtà le plusvalenze non erano mai state conseguite. La società ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica. La società ha provveduto nel bilancio 2018 a contabilizzare la sopravvenienza passiva con contropartita assorbimento di una riserva di utili. L'agenzia al riguardo chiarisce che alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 101, comma 4, e 109, commi 1 e 4, secondo periodo, del TUIR la società istante può effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018 in cui è divenuta certa l'inesistenza dei proventi contabilizzati e ciò fino a concorrenza dei proventi inesistenti che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 407 del 10/10/2019</i>
Iper-ammortamento - su magazzini autoportanti interconnessi con i sistemi di fabbrica Le scaffalature autoportanti svolgono un ruolo di "struttura portante" in quanto ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura dell'edificio; ciò implica che, in mancanza di tali scaffalature, verrebbe a mancare anche il fabbricato, di cui esse costituiscono parte integrante e indispensabile. Ciò induce a ritenere che, ai fini della determinazione della vita utile (e quindi del coefficiente fiscale di ammortamento) delle scaffalature in argomento, le funzioni "immobiliari" svolte da queste ultime assumano un ruolo preponderante rispetto alle funzioni "impiantistiche". Ne consegue che la maggiorazione relativa all'iper-ammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti debba essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 408 del 10/10/2019</i>
Sisma bonus - Detrazioni su ricostruzione immobili anche se ampliati rispetto agli originari Ai fini della detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus) rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 409 del 10/10/2019</i>

Ordinary Assist

disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente . Resta fermo che l'agevolazione in questione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, restando escluse quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.	
Visto di conformità – quello della società di persone non si estende al socio Il visto di conformità che il soggetto abilitato appone sulla dichiarazione dei redditi della società di persone non consente al socio di utilizzare il proprio credito Irpef in compensazione oltre la soglia di € 5.000 e ciò anche se il suddetto credito è esattamente quello imputato dalla società allo stesso come risultante dal suo quadro RH.	Agenzia delle entrate, risposta n. 411 del 11/10/2019
Acquisto carburante con carta netting da parte di dipendenti del gruppo La procedura denominata "netting" «consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente» (così la circolare ministeriale n. 205 del 12 agosto 1998). Nel caso di specie la società istante intende dotare i dipendenti delle società del gruppo di apposita carta carburante che consente acquisti a fini personali con il sistema del netting. Il relativo importo consumato da ognuno dei dipendenti verrebbe fatturato alla società istante da parte del gestore degli impianti di carburanti. La società a sua volta tratterrebbe mensilmente dalla busta paga del dipendente l'importo del carburante che è stato fatturato alla società stessa. Nel confermare la legittimità dell'operazione, l'Agenzia fa presente che la società deve rilasciare al dipendente del gruppo una ricevuta fiscale nella data in cui viene pagato lo stipendio al dipendente (con la conseguente trattenuta) e non ha l'obbligo di emmettergli fattura . Ciò in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto IVA - a mente del quale «l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo»).	Agenzia delle entrate, risposta n. 412 del 11/10/2019
Distribuzione di beni tramite distributori con chiavetta senza contestuale incasso di denaro L'istante è rivenditore autorizzato di distributori di beni tramite distributori posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre, centri <i>fitness</i> e simili. L'utilizzo avviene tramite una chiavetta che il cliente ricarica dell'importo prescelto oppure tramite un abbonamento variabile per durata (mensile, trimestrale, annuale) che consente di utilizzare la chiavetta fino a scadenza. Il distributore non accetta denaro . All'atto della ricarica ovvero all'inizio del periodo di abbonamento l'utente paga il corrispondente importo alla palestra e questa periodicamente lo fa pervenire al gestore del distributore al netto della provvigione ad essa spettante. Alla fine di ogni giornata il gestore del distributore documentagli vendite mediante l'emissione di ricevute fiscali che vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica dei clienti della palestra. Conseguentemente il gestore non ha l'obbligo di censire i distributori presso l'Agenzia delle entrate e dovrà trasmettere telematicamente i corrispettivi, posto che il volume d'affari del 2018 è stato inferiore a € 400.000, solo a partire dal 1° gennaio 2020.	Agenzia delle entrate, risposta n. 413 del 11/10/2019
Il credito d'imposta in luogo della detrazione per interventi energetici non compete ai soci della società trasparente	Agenzia delle entrate, risposta n.

Ordinary Assist

Una società di persone sostiene spese per la riqualificazione energetica e matura il diritto alle relative detrazioni Irpef. La relativa detrazione (spettante alla società) sarà imputata per trasparenza pro quota ai tre soci. I soci non possono cedere alla loro società il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento. Laddove, venisse consentita la possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma.	415 del 15/10/2019
Procedura di adozione – Deducibilità spese sostenute dai genitori adottivi Le spese relative agli incontri post adottivi, per la verifica del corretto inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e sociale, non sono deducibili. Il discorso cambia, però, se nella procedura di adozione internazionale i genitori “prescelti” hanno sottoscritto l’impegno a trasmettere report periodici sullo stato d’integrazione del bambino.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 85 del 09/10/19</i>
Cambio valute del mese settembre 2019 Accertate gli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di settembre 2019, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell’ambito del SEBCA.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del 14/10/19</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 29/10/14	• "5467" denominato "Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - indennità di mora - articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 29 dicembre 2014"; • "5468" denominato "Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - interessi sul ritardato pagamento - articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 29 dicembre 2014".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86 del 15/10/19</i>
Istituzione del codice tributo per il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14/3/05, n. 35	• "3022" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35". Se la sanzione è applicata dalla polizia comunale, il 50% del riscosso è dirottato all'ente locale competente tramite il codice tributo "3022"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 84 del 4/10/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di compilazione Dichiarazione Irap 2019 (versione 1.0.3); • software di controllo Dichiarazione Irap 2019 (versione 1.0.3); • software di compilazione Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2019 (1.1.2); • software di compilazione Comunicazione Dati Fattura (versione 2.0.1); • software di controllo Comunicazione Dati Fattura (versione 2.0.1).	Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 1/10 al 15/10
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • elenco banche aderenti pagamento telematico F24; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo; • archivi Archivio Comuni Stati esteri; • archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa; • archivi software Voltura catastale. Disponibili: • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, Dott. Antonino Maggiore, presso la VI Commissione Finanze.	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Passività potenziali - valutazione e iscrizione in bilancio: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti analizzano la differenza tra passività "probabile", iscrivibile in un fondo rischi, e passività "possibile" da richiamare in nota integrativa, o passività "remota", che non richiede alcuna informativa di bilancio, al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, (ad esempio, crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente una "garanzia", reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, l'escussione dell'immobile), debba essere tradotto in una passività "probabile", "possibile" o "remota".	<u>FNC, documento del 14/10/19</u>
Imu - esenzione per gli immobili merce - mancata dichiarazione non sanabile: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta La mancanza della presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della sua decorrenza comporta la non spettanza del beneficio dell'esenzione, omissione in nessun modo regolarizzabile. In particolare, il caso esaminato dagli esperti del Celva riguarda un fabbricato di proprietà di una società che dalle risultanze contabili risulta classificato come immobile merce a far data dall'attribuzione della rendita in quanto ancora in costruzione e solo recentemente terminato. La dichiarazione IMU per attestare la qualità di immobile merce dall'anno 2014 al 2017 non è stata presentata. Tuttavia, il regolamento del Comune in merito ai beni merce prevede, in alternativa all'obbligatorietà della dichiarazione per beneficiare dell'esenzione IMU, la possibilità di presentare una comunicazione sostitutiva. Rispetto a tale fattispecie è stato chiesto se è possibile applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento comunale per la mancata presentazione della comunicazione prevista dal regolamento in luogo della dichiarazione su facsimile ministeriale e del relativo recupero dell'imposta. Al riguardo, è stato osservato che l'art. 2, co. 5 bis del D.L. n. 102/2013 prevede che costituisce condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale la presentazione della dichiarazione IMU entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo (attualmente 31 dicembre dell'anno successivo) a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La citata norma di legge nell'esprimere l'obbligo di presentazione della dichiarazione esplicitamente a pena di decadenza appare chiara nella sua formulazione e prescrittiva anche nei confronti della norma regolamentare. Non sembrerebbe, pertanto, potersi procedere ad alcuna regolarizzazione risultando anche l'inapplicabilità dell'istituto del ravvedimento, in quanto trattasi di adempimento previsto per fruire di un'esenzione. Pertanto, nonostante la previsione regolamentare del comune, il Celva ha ritenuto ancora accettabile la società per l'Imu dovuta.	<u>CELVA, parere del 23/9/19</u>